

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare n. 10.245/12982 (40) 6 del 2 febbraio 1983. Esercizio di attribuzioni in materia di autorizzazioni.

(Vedi anche la successiva circolare del 18 luglio 1985)

A seguito dell'emanazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S., sono stati rivolti a questo Ministero vari quesiti intesi a sollecitare chiarimenti circa i limiti di competenza per l'adozione di alcuni provvedimenti attinenti al settore della Polizia Amministrativa.

Ciò tenuto anche conto delle modifiche già apportate nel settore dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 che ha, come è noto, attribuito ai Comuni varie funzioni di cui al testo unico delle leggi di P. S.

Al riguardo si ritiene pertanto opportuno fornire, qui di seguito, le richieste, necessarie istruzioni per quanto concerne, in particolare, il contenzioso, nonché il corretto esercizio della facoltà di delega.

RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA

Per quanto concerne l'impugnativa in via gerarchica dei provvedimenti di P. S. cui gli interessati possono far luogo in alternativa con il ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo territorialmente competente, va premesso che un siffatto gravame non è ammesso contro i provvedimenti emanati dai Comuni nell'esercizio dei poteri di polizia amministrativa ad essi attribuiti dall'art. 19 del citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attesa la natura di atti definitivi dei provvedimenti in parola, avverso i quali, pertanto, è ammissibile soltanto il ricorso giurisdizionale ai T. A.R. o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Contro gli atti emessi dai Sindaci a norma dell'ultimo cpv. dell'art. 1 de1 T ULPS e dell'art. 15 20 comma della richiamata legge 121/1981, in qualità cioè, di autorità locale di P. S., è invece ammesso il ricorso in via gerarchica al Questore della provincia (arg. ex art. 6 TULPS) alla stessa stregua di quanto è previsto per gli atti emessi dai dirigenti dei commissariati di P.S. nell'esercizio delle loro funzioni di l'autorità locali di P. S. Circa i provvedimenti emanati dal Questore nelle materie di sua competenza, si fa poi presente che, al riguardo, rimane sostanzialmente invariata la precedente disciplina.

Pertanto, resta ammesso il ricorso gerarchico al prefetto.

Infatti, dal combinato disposto degli artt. 13, 14, 65 e 66 della legge 11 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza, si desume un rapporto di gerarchia l'esterna tra il Prefetto ed il Questore, rapporto che è il logico presupposto del ricorso gerarchico.

Tale rapporto, come del resto affermato dalla dottrina più accreditata, sussiste ogni qualvolta organi individuali, appartenenti al medesimo ramo di amministrazione, siano investiti di competenze funzionali riguardanti la stessa materia e siano raccordati ad un unico vertice.

Dei pari invariato rimane, infine, il regime dei ricorsi gerarchici per quanto attiene agli atti emessi dal Prefetto, avverso i quali, sempre che trattasi di atti non definitivi, chiunque ne abbia interesse può ricorrere al Ministro dell'interno.

DELEGAZIONE DI COMPETENZE

Per quanto concerne l'esercizio della facoltà di delega questo Ministero ritiene che sussistano le ragioni che indussero a suo tempo a disporre, con la circolare n. 10.

17726/12982. D. 1. 14 del 30 novembre 1960, la più ampia applicazione di tale istituto, tenuto conto dei constatati benefici di snellimento e di semplificazione burocratica che hanno contribuito a facilitare i rapporti dei cittadini con la pubblica Amministrazione.

In applicazione di tali principi, sentito il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 dei D. P. R. 30 giugno 1972, n. 748, viene quindi delegato ai prefetti l'esercizio delle attribuzioni in materia di:

1. detenzione e raccolta di:

2. armi da guerra e tipo. guerra, nazionali o straniere, loro parti e munizioni, limitatamente ai casi previsti dall'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n.110;

3. uniformi militari ed altri oggetti destinati all'armamento ed all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere;
4. fabbricazione, importazione ed esportazione di uniformi militari;
5. esportazione di qualunque quantitativo di esplosivi di II e III categoria;
6. trasporto nell'interno dello Stato degli esplosivi anzi detti ;
7. vendita, nei depositi, dei ripetuti esplosivi di II e III categoria.

Questo Ministero, si riserva, inoltre, di delegare ai prefetti medesimi di volta in volta, con apposito atto, ogni altra propria attribuzione in materia di armi e di esplosivi.

Relativamente all'esercizio da parte dei Questori, nei confronti dei dirigenti i Commissariati di P.S., della facoltà di delega espressamente prevista anche dall'ultimo comma anche dall'ultimo comma dell'art. 32 della più volte citata legge n. 121/1981, si autorizzano gli stessi Questori a delegare ai predetti dirigenti le seguenti attribuzioni:

1. nulla osta per l'acquisto di armi;
2. autorizzazioni sugli avvisi di trasporto di armi comuni e delle parti di armi di cui all'art. 19 della legge 110/75;
3. licenza per la collezione di armi comuni da sparo;
4. licenza per la collezione di armi antiche, artistiche o rare;
5. licenza per il porto di fucile per uso di caccia e relativi rinnovi, con possibilità per i dirigenti gli uffici distaccati di P.S., di far luogo alla emissione di tali atti anche a richiesta di cittadini residenti nei Comuni vicini;
6. licenza di porto di armi per tiro a volo;
7. licenza per l'esercizio dell'industria di riparazione di armi e relativi rinnovi;
8. presa d'atto delle comunicazioni dei direttori dei musei circa le variazioni delle armi custodite;
9. acquisizione della copia dei verbale di aggiudicazione delle armi in aste pubbliche;
10. licenza per la vendita ambulante delle armi da punta e taglio;
11. vidimazione della licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta e taglio;
12. nulla osta per l'acquisto di esplosivi;
13. presa d'atto per la fabbricazione, introduzione, esportazione, commercio di pellicole cinematografiche;
14. licenza di esercizio dell'arte fotografica (limitatamente alla forma ambulante);
15. licenza per la fabbricazione, commercio e mediazione di oggetti preziosi e per l'esercizio di arti affini.

Nelle Regioni a statuto speciale, sempre che tuttora di competenza statale e fino a quando non ne sarà disposto l'eventuale trasferimento alle Amministrazioni locali, potranno essere delegate ai ripetuti dirigenti dei Commissariati di P.S. le ulteriori attribuzioni riguardanti gli stabilimenti di bagni, le autorimesse, gli alberghi diurni e i locali di stallaggio.

I questori, infine, sono autorizzati a delegare ai dirigenti dei Commissariati di P. S. del Capoluogo di provincia anche tutti gli altri atti che dalle norme vigenti sono demandati alla competenza del Questore quale autorità locale di P.S.

Dato il carattere innovativo delle presenti istruzioni, le deleghe rilasciate a norma della citata circolare del 1960 devono intendersi caducate ed andranno ovviamente rinnovate qualora previste nella presente.